

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI
RESIDENTI E DEI FAMILIARI NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’A.S.P. CORDENONESE
“VIRGINIA FABBRI TALIENTO”



Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona
Cordenonese “Virginia Fabbri Taliento”

*A.S.P. Cordenonese “Virginia Fabbri Taliento”
Via Cervel 68 – 33084 Cordenons Tel. 0434.930440 - Fax 0434.580334
email: protocollo@aspcordenonese.it
PEC: aspcordenonese@pec.it*

Art. 1 Premessa

Lo Statuto dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento", approvato con Decreto Assessorile n° 2711/SPS in data 25 Novembre 2021 dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, recita al comma 18 dell'Articolo 6: *"Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, il rappresentante degli utenti-residenti, individuato con le modalità da prevedersi con apposite norme regolamentari"*.

Il presente Regolamento disciplina, pertanto, le modalità di nomina del rappresentante delle Persone residenti e/o dei loro familiari, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per familiare del residente si intende una delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, riportato in calce al presente Regolamento.

Art. 2 Attribuzioni

Il rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente delle Persone residenti e dei loro familiari, ha i seguenti compiti:

- assicura ai residenti ed alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall'Ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all'interno dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" o in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collabora con l'Ente per sviluppare la qualità delle prestazioni e dei servizi segnalando costruttivamente eventuali problemi e disfunzioni;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di fiducia e di reciproca comprensione.

Art. 3 Insediamento, dimissioni, decadenza

Il rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente dei residenti e dei loro familiari, è insediato entro 30 giorni dalla data dell'elezione con Delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica tre anni. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su invito del Presidente.

La qualità di rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente dei residenti e dei loro familiari si perde per decesso del familiare accolto, per dimissioni dalla carica o per dimissione del residente dalla struttura, per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive del Consiglio di

Amministrazione a seguito di invito scritto da parte del Presidente, mancato pagamento di almeno tre fatture relative alla retta mensile).

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'eventualità prima elencate, dando atto della causa specifica che l'ha determinata.

La procedura di decadenza può essere avviata anche autonomamente dal Presidente dell'Ente per gravi comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento".

La procedura di decadenza viene avviata dal Presidente mediante contestazione scritta degli addebiti e fissazione di un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la formulazione delle controdeduzioni ovvero di richiesta di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione, con votazione palese ed in assenza dell'interessato, si pronuncia sulla decadenza entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le controdeduzioni.

Trascorso il termine che precede senza una pronuncia del Consiglio di Amministrazione, la procedura di decadenza deve intendersi come non avviata.

Entro 30 giorni dalla decadenza il Consiglio di Amministrazione nomina il successivo dei non incaricati, fino al terzo in graduatoria, della lista dei votati. Successivamente vanno indette nuove elezioni.

Art. 4 Modalità di svolgimento dell'elezione

Possono partecipare, in qualità di elettori, alla nomina del rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

1. le Persone residenti nella struttura;
2. i familiari come individuati dall'art. 433 del Codice Civile.

Il voto del residente o del suo familiare sono alternativi, per ciascun residente potrà quindi essere espresso un solo voto.

Possono essere eletti in qualità di rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

1. le Persone residenti nella struttura;
2. i familiari come individuati dall'art. 433 del Codice Civile.

La data dell'elezione viene fissata dal Presidente dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento". La data dell'elezione va ampiamente pubblicizzata con le seguenti modalità:

- affissione dell'avviso all'Albo Pretorio on line, nella sezione dedicata del sito internet dell'ente oltre che nelle bacheche della struttura, per un periodo minimo di trenta giorni antecedenti l'elezione;

- trasmissione dell'avviso mezzo lettera/mail/PEC, all'intestatario della retta, il mese precedente l'elezione.

Durante lo svolgimento dell'elezione l'Ente garantirà in orari concordati la presenza di almeno due dipendenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni e con il compito di accertare il diritto e la ammissione al voto.

Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dall'Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti, dopo averne accertato l'identità ed il diritto al voto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

L'urna per il voto sarà conservata presso la sede dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento", per tutta la durata dell'elezione, in un luogo che possa essere chiuso a chiave. Delle operazioni di voto verrà redatto sintetico verbale.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dall'Amministrazione, alla presenza di quanti ne facciano richiesta in giorno e ora prestabiliti dal Presidente.

Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 30% degli aventi diritto (ospite o in alternativa un familiare).

Ai fini della determinazione del 30% necessario alla validità delle elezioni, si farà riferimento al numero degli anziani complessivamente presenti nella struttura nella giornata di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dell'avviso originale che indice l'elezione.

Il risultato dell'elezione sarà immediatamente comunicato dall'Amministrazione all'eletto/a per gli adempimenti successivi e sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'adozione del provvedimento di cui all'Articolo 3.

Il risultato dell'elezione sarà comunicato alle Persone residenti e ai loro familiari attraverso:

- trasmissione a mezzo lettera/mail/PEC, all'intestatario della retta, il mese successivo l'elezione;
- affissione dei risultati all'Albo Pretorio on line, nella sezione dedicata del sito internet dell'ente oltre che nelle bacheche della struttura, per un periodo minimo di trenta giorni successivi all'elezione.

Art. 5 Candidature ed espressione del voto

Quanti intendano proporre la propria candidatura, come rappresentate delle Persone residenti e dei loro familiari in Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dovranno presentare nei termini di 20 giorni, dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente dell'avviso che fissa la data dell'elezione, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome data e luogo di nascita, condizione di ospite o familiare da indicare espressamente.

Le candidature andranno consegnate nel luogo indicato nell'avviso pubblicato all'albo Pretorio on line dell'ente, ove saranno altresì resi pubblici i nominativi dei candidati.

Ogni residente o familiare può esprimere un solo voto tracciando un segno sul nome del candidato prescelto riportato sulla scheda di votazione vidimata dai dipendenti incaricati di raccogliere il voto.

Art. 6 Incompatibilità

Sono incompatibili con la nomina di rappresentante delle Persone residenti e loro familiari in Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

- i dipendenti dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento";
- i soggetti che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità elencate all'art.7 della legge regionale 11.12.2003 n.19 e ss.mm.ii. e/o in una delle cause ostative di cui al D.Lgs 08.04.2013 n.39;
- i soggetti con incarichi non occasionali di qualsivoglia natura per conto dell'Azienda;
- i soggetti dipendenti o collaboratori delle ditte abituali fornitrici dell'Ente;
- gli ospiti e/o i loro familiari che hanno un componente della famiglia già membro del Consiglio di Amministrazione;
- i residenti e/o i loro familiari aventi contenzioso pendente con l'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" ovvero in ritardo di almeno tre mensilità nel pagamento della retta.

Art. 7 Sospensione o variazione delle elezioni

Le elezioni potranno essere sospese e/o le modalità di svolgimento delle elezioni e/o di acquisizione delle candidature potranno essere variate con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente forza regolamentare, in presenza di circostanze ed eventi eccezionali ed imprevedibili, di rilievo nazionale e/o internazionale, idonei a non garantire la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8 Notifica al Comune

La nomina del rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente delle Persone residenti e dei loro familiari, verrà tempestivamente notificata dall'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" al Sindaco del Comune di Cordenons (PN).

Art. 9 Spese

Il rappresentante in Consiglio di Amministrazione dell'Ente delle Persone residenti e dei loro familiari svolge la propria funzione in modo volontaristico, senza percepire alcun compenso o remunerazione.

Eventuali spese vive sostenute per incarichi svolti nell'interesse dell'A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" e previamente autorizzati dal Presidente, possono essere rimborsate.

Art. 10 Privacy

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n.2016/679 il componente del Consiglio di Amministrazione é assimilato a tutti gli effetti ai dipendenti dell'ente.

Art. 433 Codice Civile - Persone obbligate

TITOLO XIII DEGLI ALIMENTI

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.